

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |                                                 |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente (Estensore)                                                                              |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                                                               |
| - Avv. Valerio Sangiovanni                      | Membro designato dalla Banca d'Italia                                                               |
| - Dott. Gian Luca Greco                         | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario                                              |
| - Avv. Franco Estrangeros                       | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 26 marzo 2013 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

**FATTO**

Nel proprio ricorso all'ABF la Società ricorrente ha ricordato che in relazione all'esposizione maturata nei confronti della Resistente, a causa del mancato pagamento delle rate di un finanziamento acceso nell'aprile 2008 e risolto dalla Banca per inadempimento nell'aprile 2011, essa è stata iscritta "a sofferenza" in Centrale dei Rischi (di seguito: CR) e nei Sistemi d'Informazione Creditizia (di seguito: SIC) privati; tuttavia la Ricorrente rileva che nel luglio 2011 essa ha concordato con la banca creditrice un piano di rientro che viene regolarmente adempiuto.

Perciò la Ricorrente chiede all'ABF di "togliere la sofferenza in quanto firmato un piano di rientro che stiamo rispettando".

Nelle proprie controdeduzioni la Banca rappresenta quanto segue: a) in data 10.04.2008 ha concesso alla Ricorrente un finanziamento di € 20.274,61 per l'acquisto di un autoveicolo con 60 rate mensili dal 15.05.2008 al 15.04.2013; b) in data 24.05.2010 ha inviato alla Ricorrente la comunicazione "di imminente registrazione nelle banche dati 'SIC' a causa del mancato pagamento delle rate in scadenza 15.04.2008 e 15.05.2010"; c) in data 13.04.2011 ha dichiarato risolto il contratto, con conseguente decadenza dal beneficio del termine, in quanto risultavano scadute e impagate 11 rate; la risoluzione è stata comunicata alla Società con missiva del 16.04.2011 nella quale si indicava la segnalazione "a sofferenza" sia nei SIC privati che nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

Ricorda altresì la Resistente che in data 26.07.2011 ha autorizzato un piano di rientro che prevedeva l'emissione di 2 titoli di credito da € 672,18 ciascuno (al 31.07.2011 e al 10.09.2011) e n. 30 bonifici bancari mensili da € 500,00 ciascuno a decorrere da dicembre



2011, per totali € 16.334,36. Alla data del 03.10.2012 risultavano effettuati n. 2 pagamenti da € 572,18 ciascuno e n. 8 pagamenti da € 500,00 ciascuno per complessivi € 10.990,00.

Il piano di rientro, pertanto, non è stato pienamente rispettato, in quanto alla data del 03.10.2012 sono state pagate solo 8 rate da € 500,00 ciascuna anziché le 10 concordate.

Pertanto, la Banca, rilevando che le segnalazioni effettuate risultano conformi alla normativa vigente e che perdurano stante il mancato rispetto del piano di rientro, chiede all'ABF di rigettare il ricorso in quanto infondato.

## DIRITTO

Giova puntualizzare in fatto che le segnalazioni in questione sono pacifiche tra le parti, tuttavia nessuna delle due ha provveduto a produrre i tabulati delle segnalazioni a carico della Ricorrente da cui poter evincere sia la data della prima segnalazione sia, per i SIC, privati la tipologia della stessa.

La materia del contendere si deve quindi ritenere strettamente limitata alla pretesa avanzata dalla Ricorrente di cancellazione delle segnalazioni in essere a cagione del fatto che essa ha stipulato un piano di rientro.

Al riguardo, la Ricorrente sembra assumere che il fatto stesso della stipulazione di un piano di rientro elimina il debito pregresso e quindi la sofferenza precedentemente in essere. In quest'ottica ovviamente diviene irrilevante che il piano sia o meno puntualmente rispettato – punto di fatto su cui le parti divergono – perché anche la resistente non assume che la ricorrente sia stata messa in mora per l'inadempimento del piano di rientro.

Tuttavia, la tesi della ricorrente potrebbe essere fondata solo a condizione che il piano di rientro concordato con la banca creditrice abbia carattere novativo.

Tradotta in termini giuridici, infatti, la tesi della ricorrente si fonda sull'assunto che il nuovo accordo raggiunto con la banca creditrice sia un accordo estintivo della precedente obbligazione, che verrebbe sostituita da una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso ex art. 1230 c.c.. Sennonché è sufficiente rammentare come tale articolo prevede che la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco, mentre dalla comunicazione di accettazione del piano di rientro versata in atti, emerge che detto piano prevede espressamente l'efficacia non novativa dell'accordo stesso. Esso è quindi interpretabile solo come accordo relativo alle modalità di rateizzazione del pagamento del debito, fattispecie rientrante quindi nella previsione di cui all'art. 1231 c.c. e non già nella novazione oggettiva. Da ciò discende che è infondato il presupposto su cui si fonda la domanda della ricorrente, e che pertanto tale domanda non può essere accolta.

## P.Q.M.

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO